

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DOPO IL C.D. "DECRETO LIQUIDITÀ"

Con l'emanazione del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali" (il c.d. "Decreto Liquidità"), il Governo, muovendosi nel quadro normativo delineato dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, è intervenuto nuovamente adottando alcuni ulteriori strumenti – in gran parte temporanei - volti a facilitare il reperimento di liquidità da parte delle imprese, così da garantire l'operatività delle stesse. Tali misure sono in gran parte aggiuntive rispetto a quelle già adottate con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il c.d. "Decreto Cura Italia").

Di seguito, si riportano in modo sintetico i presupposti fondamentali delle diverse misure adottate sin qui dal Governo e dall'ABI, al fine di fornire un primo inquadramento dei principali strumenti a disposizione delle aziende, con particolare attenzione a quanto previsto in favore delle piccole-medie imprese.

Giova ricordare che, in proposito, si considerano piccole-medie imprese ("PMI") quelle imprese che abbiano sia (i) un numero di dipendenti sia (ii) un fatturato o un totale di bilancio inferiori alle soglie di seguito indicate:

CATEGORIA	DIPENDENTI OCCUPATI ¹	FATTURATO ²	TOTALE BILANCIO ³
MEDIA IMPRESA	Meno di 250	50 milioni di €	43 milioni di €
PICCOLA IMPRESA	Meno di 50	10 milioni di €	10 milioni di €
MICROIMPRESA	Meno di 10	2 milioni di €	2 milioni di €

I - GARANZIA SACE – ARTICOLO 1 DECRETO LIQUIDITÀ

Il Decreto Liquidità ha introdotto la possibilità per SACE di rilasciare, in via temporanea fino al 31 dicembre 2020, nuove garanzie a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese e alle imprese piccole e medie che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia PMI, ai termini e alle condizioni di seguito indicati.

¹ Per dipendenti occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

² Per fatturato si intende la voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile (ossia il volume d'affari netto, comprendente gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti sulle vendite nonché dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari).

³ Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

La misura è divenuta efficace a seguito dell'intervenuta approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE.

<p>OGGETTO</p>	<p>Garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e interamente contro-garantita dallo Stato in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.</p> <p>Essa copre sino al:</p> <p>(1) 90% dell'importo del finanziamento concesso a imprese (o gruppi) con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;</p> <p>(2) 80% dell'importo del finanziamento per imprese o gruppi con fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; e</p> <p>(3) il 70% per le imprese o gruppi con fatturato superiore a 5 miliardi</p>
<p>FINANZIAMENTI GARANTITI</p>	<p>Possono essere garantiti i finanziamenti (e i ri-finanziamenti incrementali rispetto all'esposizione pre-esistente dell'istituto finanziatore, cfr. art.1, secondo comma, lett. m)) concessi in qualsiasi forma, purché:</p> <p>(A) successivi al 9 aprile 2020;</p> <p>(B) di durata non superiore a 6 anni, con preammortamento fino a 24 mesi;</p> <p>(C) l'importo, cumulato con eventuali altri finanziamenti assistiti da garanzia pubblica concessi alla medesima società o gruppo di società, sia inferiore al maggiore tra:</p> <p>(i) il 25% del fatturato annuo dell'impresa (o del relativo gruppo) in Italia per l'anno 2019; e</p> <p>(ii) il doppio dei costi sostenuti dall'impresa (o dal relativo gruppo) per il personale in Italia nel 2019, entrambi come risultanti dall'ultimo bilancio (consolidato, se applicabile) ovvero dai dati certificati nel caso l'impresa non avesse ancora approvato il bilancio;</p> <p>(D) siano destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.</p>
<p>DESTINATARI</p>	<p>Società (in qualsiasi forma costituite) con sede in Italia, lavoratori autonomi e liberi professionisti:</p> <p>(i) le cui esposizioni, alla data del 29 febbraio 2020, non rientrassero tra le esposizioni deteriorate del sistema bancario;</p> <p>(ii) che alla data del 31 dicembre 2019 non rientrassero nella definizione di "imprese in difficoltà" ai sensi del Regolamento UE 651/2014, 702/2014 e 1388/2014, i.e. (a) società che abbiano perso almeno metà del capitale sociale (o dei fondi propri) per perdite cumulate; (b) società soggette a procedure concorsuali per insolvenza⁴ o che abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione e il</p>

⁴ Anche alla luce del successivo Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza, per quanto attiene l'Italia, il riferimento è da intendersi a: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa,

	<p>relativo piano sia ancora in corso; o (c) società, diverse dalle PMI, che abbiano un rapporto debito/patrimonio netto superiore a 7,5 e un rapporto tra EBITDA e interessi inferiore a 1; e</p> <p>(iii) che avessero già pienamente utilizzato la propria capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia PMI⁵ (cfr. art. 1, primo comma)</p>												
PROCEDURA DI ACCESSO	<p>Richiedibile <u>fino al 31 dicembre 2020</u>, nei limiti del costituito <i>plafond</i> da Euro 200 miliardi, di cui 30 destinati alle PMI.</p> <p><u>Procedura di accesso semplificata per le imprese (o gruppi societari) con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro</u>: le società richiedono l'erogazione del finanziamento alle banche (o altri intermediari autorizzati) di propria fiducia, le quali – previa verifica dei requisiti di eleggibilità e una volta assunta delibera creditizia favorevole – richiedono a SACE il rilascio della garanzia. Per finanziamenti destinati a società (o gruppi) di dimensioni superiori, il rilascio della garanzia è subordinato a decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.</p>												
NOTE	<p>La garanzia di SACE ha un costo pari a:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo di società</th> <th>I° anno</th> <th>II° e III° anno</th> <th>Anni successivi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PMI</td> <td>25 bps</td> <td>50 bps</td> <td>100 bps</td> </tr> <tr> <td>Altre imprese</td> <td>50 bps</td> <td>100 bps</td> <td>200 bps</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il costo del finanziamento per l'impresa dovrà essere inferiore rispetto a quello che sarebbe stato richiesto in assenza della garanzia, circostanza che dovrà essere dichiarata e documentata dal finanziatore, il quale dovrà altresì dimostrare di non aver (altrimenti) ridotto le proprie esposizioni nei confronti del soggetto finanziato rispetto a quelle in essere alla data de 9 aprile 2020 (fatta eccezione per riduzioni previste da accordi contrattuali pre-esistenti, e.g. piani di rientro, di ammortamento, fidi a scadenza).</p> <p>Le società beneficiarie dovranno assumere l'impegno di <u>gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali</u>⁶ e – al pari di ogni altra impresa del medesimo Gruppo avente sede in Italia – di <u>astenersi</u></p>	Tipo di società	I° anno	II° e III° anno	Anni successivi	PMI	25 bps	50 bps	100 bps	Altre imprese	50 bps	100 bps	200 bps
Tipo di società	I° anno	II° e III° anno	Anni successivi										
PMI	25 bps	50 bps	100 bps										
Altre imprese	50 bps	100 bps	200 bps										

amministrazione straordinaria, accordi di ristrutturazione, procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), liquidazione dei beni.

⁵ Ci si riferisce al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di cui *infra* sub. III.

⁶ Si tratta di una disposizione dagli ambiti non definiti. Secondo una prima e non definitiva lettura, il Decreto Liquidità obbligherebbe l'impresa che beneficia della garanzia a sovrintendere eventuali processi di demansionamento e di licenziamento anche individuale con apposite procedure di informazione e consultazione con le arti sindacali. A nostro avviso, anche se non fosse raggiunto l'accordo, la garanzia dovrebbe essere mantenuta purché la procedura di informazione e consultazione sindacale si sia svolta secondo correttezza e buona fede. Per ulteriori approfondimenti sia consentito rinviare al contributo "Garanzia di finanziamento e la condizione degli accordi sindacali" del nostro Avv. Mariano Delle Cave su <https://www.guidaallavorodigital.ilsole24ore.com> in pubblicazione dal 21 aprile 2020

	<p><u>dall'approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020⁷.</u></p> <p>Con <u>successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</u> possono essere disciplinate <u>ulteriori modalità attuative</u> e operative, ed eventuali elementi e <u>requisiti integrativi</u>.</p>
--	---

II – MISURE PER IL SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE, ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE - ARTICOLO 2 DECRETO LIQUIDITÀ

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione del settore produttivo italiano, il Decreto Liquidità introduce alcune modifiche all'articolo 6 del DL 269/2003 che disciplina il funzionamento dell'intervento di SACE.

OGGETTO	Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.
DESTINATARI	La misura è destinata a tutti gli operatori nazionali e loro controllate e collegate estere, limitatamente alla attività con l'estero e all'attività di SACE di internazionalizzazione dell'economia italiana.
PROCEDURA DI ACCESSO	SACE svolge l'istruttoria e stipula in nome proprio e per conto dello Stato le garanzie e le polizze assicurative <i>de quo</i> . Il rilascio delle garanzie che determinano elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE e dal Ministero dell'economia e delle finanze per conto dello Stato, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato (come di seguito definito). Le polizze assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza siano rivolte unicamente a SACE.
NOTE	<p>Il Decreto Liquidità prevede l'istituzione di un Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione (il "Comitato"). Il Comitato, su proposta di SACE, delibera il piano che definisce l'ammontare di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Il nuovo meccanismo di assunzione dei rischi "non di mercato" entrerà pienamente in vigore a partire dal 1 gennaio 2021; tuttavia, per consentire il passaggio progressivo, è prevista una disciplina transitoria.</p>

⁷ Tale previsione, la cui *ratio* appare, in linea di principio, coerente con le finalità della decretazione d'urgenza, desta qualche perplessità con riferimento, in particolare, alle società *holding* di partecipazioni che non siano beneficiarie dirette del finanziamento garantito da SACE e che detengano partecipazioni anche in società diverse da quelle oggetto della garanzia SACE ovvero alle società controllate dal soggetto finanziato, alle quali sarebbe preclusa la possibilità, mediante la distribuzione di dividendi verso la controllante, di contribuire al rimborso del finanziamento in relazione al quale è concessa la garanzia.

III - FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI - ARTICOLO 13 DECRETO LIQUIDITÀ

Il Decreto Liquidità riprende, estendendole e rafforzandole ulteriormente, le misure introdotte dall'art. 49 del Decreto Cura Italia (che viene contestualmente abrogato) finalizzate al potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia PMI quale strumento di sostegno all'accesso al credito delle aziende interessate dall'emergenza. Le misure sono divenute efficaci a seguito dell'intervenuta approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE

OGGETTO	Fino al 31 dicembre 2020, si modifica la disciplina relativa al Fondo Centrale di Garanzia PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 al fine rendere più agevole ed esteso l'accesso alla garanzia prestata dal Fondo Centrale di Garanzia PMI.
FINANZIAMENTI GARANTITI E PERCENTUALI DI GARANZIA	<p>L'importo massimo garantito per singola impresa è incrementato fino ad Euro 5 milioni.</p> <p>Le percentuali di copertura del Fondo Centrale di Garanzia PMI sono incrementate nei seguenti termini:</p> <p>(a) fino al 90% in garanzia diretta e sino al 100% per la riassicurazione dell'importo garantito da confidi (purché la garanzia di questi ultimi non superi il 90% del finanziamento) per finanziamenti aventi durata fino a 72 mesi e di importo non superiore alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none">1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; <p>(b) fino all'80% per la garanzia diretta e al 90% per riassicurazione per le operazioni finanziarie non aventi le caratteristiche di durata ed importo di cui alla precedente lettera (a);</p> <p>(c) fino al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione per nuovi finanziamenti fino ad un massimo di Euro 25.000 concessi da banche o intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito in Italia in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, purché:</p> <ol style="list-style-type: none">1) il beneficiario autocertifichi che l'attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19;2) il finanziamento abbia una durata fino a 72 mesi (con preammortamento di almeno 24 mesi);3) l'importo non sia superiore al 25% dei ricavi del beneficiario come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale; <p>(d) la garanzia di cui alla precedente lettera (a) può essere cumulata con ulteriore garanzia di confidi fino a coprire il 100% del finanziamento in favore di impresa i cui ricavi non siano superiori a € 3,2 milioni, purché:</p> <ol style="list-style-type: none">1) il beneficiario autocertifichi che l'attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 e

	<p>2) l'importo del finanziamento non superi il 25% dei ricavi del beneficiario (sino quindi ad un massimo di € 800.000);</p> <p>(e) come già previsto dal Decreto Cura Italia, sono ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI - nella misura dell'80% in garanzia diretta e del 90% per la riassicurazione dell'importo garantito da confidi (purché la garanzia di questi ultimi non superi il 80% del finanziamento) - anche i finanziamenti concessi in funzione della rinegoziazione di un debito esistente purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione, al medesimo beneficiario, di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;</p> <p>(f) la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI può essere richiesta, nelle percentuali rispettivamente innanzi indicate, anche in riferimento alle operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.</p>
ULTERIORI AGEVOLAZIONI	<p>Rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo Centrale di Garanzia PMI sono state confermate, tra le altre, le seguenti agevolazioni, già introdotte dal Decreto Cura Italia:</p> <p>(i) la concessione della garanzia è sempre a titolo gratuito;</p> <p>(ii) sono eliminate le commissioni di mancato perfezionamento;</p> <p>(iii) la garanzia si estende automaticamente in caso di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza COVID-19;</p> <p>(iv) per operazioni di finanziamento di operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico e alberghiero e delle attività immobiliari che abbiano durata minima di 10 anni e importo superiore a € 500.000 è consentito, in deroga a quanto previsto al paragrafo C.4, Parte II, delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo Centrale di Garanzia PMI, l'acquisizione di garanzie reali, assicurative ovvero bancarie senza alcuna limitazione riferita al loro valore;</p> <p>(v) sono prorogati di 3 mesi tutti i termini della procedura istruttoria.</p>
DESTINATARI	<p>È stato ulteriormente esteso <u>l'ambito soggettivo e oggettivo dell'operatività</u> del Fondo Centrale di Garanzia PMI che, a seguito dell'emanazione del Decreto Liquidità, è ora accessibile da:</p> <p>(a) le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, quindi oltre i limiti previsti dalla definizione di PMI⁸;</p> <p>(b) le imprese che, alla data di richiesta della garanzia, le cui esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore siano classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché tale classificazione non sia antecedente al 31 gennaio 2020, <u>con esclusione, in ogni caso, delle esposizioni classificate come "sofferenze"</u>;</p>

⁸ La norma non chiarisce, però, se si sia inteso derogare solo le soglie del personale dipendente occupato (cfr. *supra* nota 1), come sembrerebbe ragionevole ipotizzare, o se debbano intendersi disapplicate anche le soglie di fatturato e totale di bilancio di cui alla definizione di PMI.

	<p>(c) le imprese che, successivamente al 31 dicembre 2019, sono state ammesse al concordato con continuità aziendale, abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione o presentato un piano attestato di risanamento ai sensi della Legge Fallimentare, purché, <u>al 9 aprile 2020</u>, che le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che l'esposizione sarà rimborsata integralmente alla scadenza, anche se non è ancora trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione⁹.</p>
<p>PROCEDURA DI ACCESSO</p>	<p>È stata prevista un'ulteriore semplificazione, rispetto a quanto già disposto in sede di Decreto Cura Italia, della fase istruttoria per la concessione della garanzia.</p> <p>In particolare, in aggiunta alle esenzioni già previste dal Decreto del MISE del 6 marzo 2017¹⁰, il Decreto Liquidità prevede che la garanzia sia concessa "<u>senza l'applicazione del modello di valutazione</u>" previsto nella disciplina ordinaria del Fondo Centrale di Garanzia PMI¹¹, precisando che, (solo) ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria alla garanzia, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente <u>sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario</u> del suddetto modello di valutazione.</p> <p>Con riferimento poi agli interventi del Fondo Centrale di Garanzia PMI a garanzia dei finanziamenti fino ad un massimo di Euro 25.000 concessi in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività sia stata colpita dall'emergenza CoViD-19 (su cui, <i>supra</i>, lett. c)), il Decreto Liquidità prevede che l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI sia concesso "<u>automaticamente</u>,"</p>

⁹ Devono, in altri termini, ricorrere solo due delle tre condizioni in presenza delle quali le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, sesto comma, del Reg. (UE) 575 del 26 giugno 2013.

Alla luce della scelta di derogare alla condizione del trascorrere di un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione, di cui all'art. 47-bis, sesto comma lett. b) del suddetto Regolamento, diviene però difficile comprendere la *ratio* sottesa alla limitazione dell'accesso alle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia PMI solo alle imprese interessate da operazioni di risanamento concluse (*rectius*, nel caso dei concordati in continuità, avviate e neppure omologate) successivamente al 31 dicembre 2019.

Sembrerebbe auspicabile, come già segnalato da alcune istanze rappresentative del mondo imprenditoriale, che un ripensamento sul punto possa aver luogo in sede di conversione al fine di consentire anche alle imprese che abbiano già superato la fase di omologazione o che abbiano già ottenuto l'asseverazione di un piano di risanamento ex art 67 l. fall. ante 31 dicembre 2019 di accedere ai benefici del Fondo Centrale di Garanzia PMI e così agevolare la prosecuzione e il consolidamento del percorso di risanamento già intrapreso.

¹⁰ L'art. 6, secondo comma, del suddetto decreto prevede che "[f]erma restando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla vigente normativa del Fondo per l'accesso alla garanzia, il modello di valutazione non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie: a) riferite a nuove imprese; b) riferite a start-up innovative e incubatori certificati [...]; c) di microcredito; d) di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 35.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato; e) a rischio tripartito".

¹¹ Secondo la parte IX, lettera A delle Disposizioni Operative del Fondo: "[i]l modello di valutazione presenta una struttura modulare composta dai seguenti moduli informativi: a) modulo economico – finanziario: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario. b) modulo andamentale: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema. A questi si aggiunge un ulteriore blocco informativo che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale e dei soci."

	<p><u>gratuitamente e senza valutazione</u>" e che il "soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo"¹².</p> <p><u>A partire dal 17 aprile 2020, il Portale del Fondo di Garanzia PMI, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), ha iniziato a consentire l'inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui suddetti finanziamenti bancari fino a 25.000 euro.</u></p>
--	--

IV – MORATORIA PMI – ARTICOLO 56 DEL DECRETO CURA ITALIA (CFR. CLIENT ALERT N. 6/2020)

Il Decreto Liquidità non è invece intervenuto sulla moratoria introdotta dall'art. 56 del Decreto Cura Italia, che resta dunque confermata e alla quale, dai primi dati resi disponibili, i beneficiari hanno già fatto ampio ricorso¹³.

OGGETTO	<p>Moratoria straordinaria tesa a permettere il superamento della fase più critica della caduta produttiva connessa con l'emergenza epidemiologica da "Covid-19". La stessa si può sostanziare nelle seguenti misure:</p> <p>(i) fino al 30 settembre 2020, irrevocabilità, in tutto o in parte, delle aperture di credito a revoca, dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti e dei fidi concessi alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto Cura Italia;</p> <p>(ii) proroga sino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni contrattuali e senza formalità, dei prestiti non rateali con scadenza prima di tale data, unitamente ai relativi accessori;</p> <p>(iii) sospensione sino al 30 settembre 2020 (incluso) dei pagamenti delle rate dei mutui o altri finanziamenti a rimborso rateale (anche perfezionati con il rilascio di cambiali agrarie) o dei canoni di leasing in scadenza prima di tale data, unitamente ai relativi accessori: In tal caso, è facoltà delle imprese richiedere di sospendere solo i rimborsi in conto capitale e non gli interessi.</p>
DESTINATARI	Le misure sono riservate alle PMI, inclusi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

¹² Molte sono le aspettative legate alla rapida fruibilità del supporto del Fondo Centrale di Garanzia PMI e, in particolare, di quest'ultima forma di intervento in favore dei finanziamenti fino a 25.000 euro.

Tuttavia, anche se il modello di richiesta reso disponibile dal MISE per questi ultimi interventi (<https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/>) e la circolare trasmessa dall'ABI alle imprese associate (https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/COVID-19-%20Misure%20per%20le%20imprese/COVID-19-%20Misure%20per%20le%20imprese%20-%20Imprese/UCR-000723%2016%20aprile%202020.pdf) sembrerebbero confermare l'orientamento verso un'effettiva semplificazione dell'istruttoria, bisognerà inevitabilmente attendere le prime applicazioni da parte degli istituti finanziatori e del Fondo Centrale di Garanzia PMI per una compiuta valutazione dell'esatta portata delle disposizioni in commento e delle eventuali differenze in sede di istruttoria tra le varie richieste di intervento. Al riguardo giova evidenziare - dovendosi, in questa sede, per ovvie ragioni, limitare a segnalare meramente il tema - come la semplificazione (al limite dell'assenza) dell'istruttoria potrebbe, in prospettiva, porre un tema di responsabilità del soggetto finanziatore.

¹³ Così il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia nel corso dell'audizione innanzi alla commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario del 15 aprile 2020: "I primi dati raccolti mostrano che al 3 aprile 2020 sono state presentate domande di moratoria su circa 660.000 prestiti e linee di credito, per un totale di 75 miliardi di debito residuo".

	<p>Affinché le imprese possano accedere a tale misura straordinaria, si richiede che la relativa esposizione debitoria non sia qualificata come "deteriorata" ai sensi della disciplina applicabile (i.e. sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.</p> <p>Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto Cura Italia non vengono considerate come misure di <i>forbearance</i> (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europea e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è <i>in bonis</i> anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.</p>
PROCEDURA DI ACCESSO	L'impresa richiedente effettua - senza formalità - una semplice comunicazione/richiesta alla banca finanziatrice o all'intermediario finanziario, corredata dall'autodichiarazione di aver subito "in via temporanea carenze di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19".
NOTE	<p>Il Fondo Centrale di Garanzia PMI offre, senza valutazione e previa richiesta telematica da inviarsi a cura del soggetto finanziatore, una garanzia gratuita e sussidiaria sino ad un importo pari al 33% de:</p> <p>(i) i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020 rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia, sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti;</p> <p>(ii) i prestiti e gli altri finanziamenti oggetto di proroga; e</p> <p>(iii) le rate e i canoni di leasing oggetto di sospensione.</p>

V – GARANZIA DELLO STATO A CDP– ARTICOLO 57 DEL DECRETO CURA ITALIA (CFR. CLIENT ALERT N. 6/2020)

OGGETTO	<p>Garanzia dello Stato a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") in relazione alle esposizioni assunte da quest'ultima in favore di banche e di altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19.</p> <p>La garanzia dello Stato, limitata all'80% dell'esposizione assunta da CDP, deve essere "a prima domanda", orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e deve essere conforme alla normativa di riferimento dell'Unione Europea.</p>
FINANZIAMENTI OGGETTO DELLA MISURA	Non sono previsti limiti alla tipologia di finanziamenti soggetti alla contro-garanzia di CDP.
DESTINATARI	La garanzia è prestata a favore di CDP, per le garanzie da questa prestata a banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

	Affinché tale garanzia sia operativa, è necessario che le imprese destinatarie finali del credito (i) non abbiano accesso al Fondo Centrale di Garanzia PMI; e (ii) operino nei settori individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che dettaglierà criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia e la relativa procedura di escussione, assicurando la "complementarietà" della misura in questione con il Fondo Centrale di Garanzia PMI
PROCEDURA DI ACCESSO	Da disciplinare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
NOTE	A copertura delle garanzie rilasciate dallo Stato, è istituito un fondo, di Euro 500 milioni per l'anno 2020, la cui gestione potrà essere affidata a società a capitale interamente pubblico. Su tale fondo confluiranno le commissioni che CDP pagherà per accedere alla garanzia dello Stato nonché eventuali contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

VI – MORATORIA ABI – ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019 (CFR. CLIENT ALERT N. 3/2020)

OGGETTO	<p>L'Addendum prevede possano essere richieste alle banche:</p> <p>A. <u>la sospensione</u>, per un periodo massimo di 12 mesi, della quota capitale dei finanziamenti, fermo il pagamento dei relativi interessi (anche durante il periodo di sospensione). La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;</p> <p>B. <u>l'allungamento</u> dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione fino ad un massimo 100% della durata residua o di 270 giorni per il credito a breve termine.</p>
FINANZIAMENTI OGGETTO DELLA MISURA	<p>La sospensione può essere richiesta in relazione a mutui a medio lungo termine, leasing (sia immobiliare sia mobiliare), anche se assistiti da contributo pubblico (purché l'erogazione dei contributi pubblici non sia modificata).</p> <p>L'allungamento può essere concesso in relazione a mutui, finanziamenti a breve termine e credito agrario di conduzione, con o senza cambiali. Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione a insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.</p> <p>In entrambi i casi, si prevede che i mutui o i finanziamenti oggetto della richiesta (i) fossero in essere alla data del 31 gennaio 2020; (ii) non siano già stati oggetto di moratoria nei 24 mesi precedenti alla richiesta; e (iii) non siano classificati come posizioni <i>non performing</i> (i.e. sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, benché le rate possano essere già scadute (integralmente o solo parzialmente non pagate) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda di moratoria.</p>
DESTINATARI	Le misure sono riservate alle PMI.

PROCEDURA DI ACCESSO	<p>La procedura di accesso alle misure è snella e prevede la redazione della domanda sulla base di un apposito <i>format</i> predisposto dall'ABI e la successiva presentazione della stessa all'istituto di credito affidante.</p> <p>Le domande possono essere presentate sino al 31 dicembre 2020 (fermo restando che i finanziamenti dovevano esistere alla data del 31 gennaio u.s.).</p> <p>Le banche e gli intermediari si impegnano a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.</p>
NOTE	<p>Agli istituti finanziatori è lasciata piena autonomia istruttoria e valutativa circa la concessione delle misure in parola. Pertanto, gli stessi potranno (i) richiedere una variazione del tasso applicabile, in funzione solo dei maggiori costi e fermo restando che - in caso di sospensione - l'aumento non potrà essere superiore a 60 bps, e in caso di allungamento la rata dovrà risultare "inferiore in maniera apprezzabile"; e (ii) richiedere la prestazione di garanzie aggiuntive, al fine di mitigare o annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse.</p>

DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. The only purpose of this Newsletter is to provide general information. It is not a legal opinion nor should it be relied upon as a substitute for legal advice.

Contatti/Contacts

Gregorio Gitti, Managing Partner
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: Gregorio.Gitti@grplex.com

Daniele L. Cusumano, Partner
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: Daniele.Cusumano@grplex.com

Angelo Gitti, Partner
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: Angelo.Gitti@grplex.com

Marco Rizzo, Partner
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: Marco.Rizzo@grplex.com

Mariano Delle Cave, Counsel
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: Mariano.DelleCave@grplex.com

Valentina Compiani, Counsel
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: Valentina.Compiani@grplex.com

Filippo Rota, Senior Associate
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: Filippo.Rota@grplex.com